



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0253/2014**

25.3.2014

## **RELAZIONE**

sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo  
concernente gli accordi internazionali  
(2013/2259(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: David Martin

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	6
ALLEGATO - LETTERA IN DATA 22 GENNAIO 2014 DI KLAUS-HEINER LEHNE, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA, A CARLO CASINI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI .....	9
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE .....	13
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	14

## PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli accordi internazionali (2013/2259(REG))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste la lettera del presidente della commissione per gli affari esteri in data 29 gennaio 2013 e la lettera del presidente della commissione per il commercio internazionale in data 13 febbraio 2013 indirizzate al presidente della commissione per gli affari costituzionali,
  - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0253/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
  2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

## Emendamento 1

### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 4

#### *Testo in vigore*

4. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo ***internazionale in questione.***

#### *Emendamento*

4. In ogni fase dei negoziati, ***e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale,*** il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di ***tale*** accordo.

## Emendamento 2

### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 5

#### *Testo in vigore*

5. ***Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.***

#### *Emendamento*

5. ***Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 81 o dell'articolo 43, paragrafo 1.***

## Emendamento 3

### Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 6

#### *Testo in vigore*

6. Prima della votazione ***sull'approvazione,*** la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della

#### *Emendamento*

6. Prima della votazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un

Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione *sull'approvazione* è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. anche l'interpretazione dell'articolo 128.

accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. anche l'interpretazione dell'articolo 128.

## MOTIVAZIONE

### **Formulazione di pareri nel contesto dell'esame di accordi internazionali (articolo 90, paragrafo 4 – emendamento 1)**

Con lettera del 29 gennaio 2013 Elmar Brok, presidente della commissione per gli affari esteri, ha attirato l'attenzione sul fatto che il regolamento del Parlamento non consente attualmente ad altre commissioni di esprimere un parere sulle risoluzioni concernenti gli accordi internazionali sebbene, in virtù dell'incremento del numero di accordi globali aventi una significativa componente commerciale, sia indispensabile garantire che la commissione per il commercio internazionale possa contribuire alla definizione della posizione del Parlamento. L'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento concernente dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo non contempla tale possibilità, in quanto si riferisce alle proposte di risoluzione presentate da una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati, in relazione alle quali le altre commissioni non possono esprimere un parere. A tal fine non può essere invocato neppure l'articolo 90, paragrafo 4, relativo agli accordi internazionali, in quanto fa riferimento a "negoziati" in corso, il che significa che dopo la conclusione dei negoziati una relazione basata su questa disposizione non sarebbe più ricevibile. Non è infine possibile ricorrere neanche all'articolo 81, paragrafo 3, concernente la procedura di approvazione, in quanto tale disposizione può essere applicata solo qualora vi sia una "proposta" del Consiglio, e non una proposta di accordo internazionale. Elmar Brok ha pertanto chiesto di prendere in considerazione la possibilità di modificare l'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento per consentire ad altre commissioni di esprimere un parere.

Dopo aver esaminato la questione, la commissione per gli affari costituzionali ha concluso che sarebbe possibile raggiungere l'obiettivo di consentire la formulazione di pareri nel contesto dell'esame degli accordi internazionali da parte del Parlamento apportando una modifica relativamente semplice all'articolo 90, paragrafo 4, come indicato all'emendamento 1. Grazie all'estensione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame, che non sarebbe più limitata alla durata dei negoziati ma si applicherebbe all'intera procedura, dall'apertura dei negoziati (prima dell'inizio degli stessi si applica l'articolo 90, paragrafi da 1 a 3) alla conclusione dell'accordo, il Parlamento potrebbe intervenire in qualsiasi momento per precisare la propria posizione riguardo all'approvazione che viene invitato a dare. Allo stesso tempo altre commissioni potrebbero essere associate in qualità di commissioni competenti per parere o secondo le modalità rafforzate previste dagli articoli 50 o 51. Si propone di non modificare l'articolo 110, paragrafo 2.

### **Momento dell'approvazione del Parlamento in relazione agli accordi internazionali, applicazione provvisoria degli stessi e ratifica da parte degli Stati membri (articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – emendamento 2)**

Con lettera del 13 febbraio 2013 Vital Moreira, presidente della commissione per il commercio internazionale, ha chiesto alla commissione AFCO di valutare la compatibilità dell'articolo 90, paragrafo 5, concernente gli accordi internazionali con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La disposizione in esame stabilisce attualmente che "allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo

è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione". L'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE stabilisce che "il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo [...] previa approvazione del Parlamento europeo nei seguenti casi: [...]". Il trattato non impone pertanto espressamente al Consiglio di chiedere l'approvazione del Parlamento prima di autorizzare la Commissione a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Vital Moreira sottolinea inoltre che in alcuni casi le disposizioni degli accordi commerciali sono state applicate in via provvisoria prima che l'accordo fosse formalmente sottoposto al Parlamento per approvazione. Si tratta quindi di stabilire se questa impostazione sia giuridicamente corretta o se il Consiglio debba attendere che il Parlamento dia la sua approvazione all'accordo.

Infine, facendo riferimento alla lettera di Elmar Brok del 29 gennaio 2013, Vital Moreira sottolinea che in alcuni casi gli accordi che devono essere conclusi allo stesso tempo tra terzi e l'Unione, da un lato, e terzi e gli Stati membri, dall'altro, ("accordi misti") vengono firmati, ma il Consiglio decide di non sottoporli al Parlamento per approvazione fino a quando il processo di ratifica negli Stati membri non è quasi completato. Anche in questo caso si tratta di accertare se tale approccio sia compatibile con il diritto dell'Unione.

La commissione AFCO ha chiesto al Servizio giuridico di esprimere un parere al riguardo<sup>1</sup>.

Per quanto concerne la prima questione – **l'approvazione** in relazione agli accordi internazionali – il Servizio giuridico ha stabilito che l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE non impone al Consiglio l'obbligo giuridico di chiedere l'approvazione del Parlamento prima di autorizzare la firma dell'accordo. Tale conclusione si basa principalmente sul fatto che l'articolo 218 del TFUE stabilisce una procedura articolata in due fasi distinte, la firma e la conclusione dell'accordo, il che significa che il Consiglio può adottare la decisione relativa alla firma dell'accordo indipendentemente da quella relativa alla sua conclusione, senza stabilire un nesso tra le due.

Per quanto concerne la seconda questione – **l'applicazione provvisoria** degli accordi – il Servizio giuridico ha stabilito che il Consiglio può autorizzare l'applicazione provvisoria di un accordo in qualsiasi momento successivo alla proposta del negoziatore in tal senso. L'articolo 218 del TFUE non obbliga il Consiglio ad adottare questa decisione solo dopo che il Parlamento ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo. Ciò non impedisce al Parlamento di dichiarare, in qualsiasi fase della procedura per mezzo di una dichiarazione politica espressa sotto forma di raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 90, paragrafo 4, quale modificato dall'emendamento 1, che l'applicazione provvisoria risulta inopportuna in quanto non è certo che il Parlamento dia la sua approvazione o è addirittura probabile che respinga l'accordo. Indipendentemente da questo, l'articolo 91 ricorda gli obblighi specifici in materia di informazione che la Commissione è tenuta a rispettare a norma dei trattati (articolo 218, paragrafo 10, del TFUE) e che ha altresì assunto nell'ambito dell'accordo quadro, in particolare l'obbligo di informare "quanto prima il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria [= dell'accordo], illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo impediscano" (punto 23 e allegato 3, punto 7). Alla luce di questi obblighi, l'articolo 91 prevede una procedura speciale in Aula.

---

<sup>1</sup> SJ-0431/13 dell'8.8.2013.

Per quanto concerne la terza questione – il momento della firma di un **accordo misto** – il Servizio giuridico riconosce che il Consiglio può chiedere l'approvazione del Parlamento anteriormente o contemporaneamente alla trasmissione dell'accordo agli Stati membri affinché lo ratifichino in conformità delle loro pertinenti procedure interne. Il Consiglio può altresì attendere la conclusione di queste procedure in uno o più Stati membri interessati, oppure nella loro totalità. Tale conclusione si basa principalmente sul fatto che le procedure che portano alla conclusione di un accordo internazionale da parte dell'Unione da un lato e dei suoi Stati membri dall'altro sono indipendenti. Il momento in cui il Consiglio chiede l'approvazione del Parlamento può pertanto essere deciso sulla base di considerazioni di ordine politico.

La commissione AFCO ha esaminato il parere giuridico e ne condivide le conclusioni. Essa ritiene che, in virtù della prima conclusione, sia indispensabile modificare l'articolo 90, paragrafo 5, come indicato all'emendamento 2 in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il regolamento del Parlamento è inidoneo a istituire a favore del Parlamento competenze che non siano espressamente riconosciute da un atto normativo o dal diritto primario<sup>1</sup>, e di conseguenza il Parlamento non può obbligare il Consiglio, per mezzo del suo regolamento interno, a seguire una pratica che non sia sancita dall'articolo 218 del TFUE.

Per quanto riguarda la seconda e la terza questione, la commissione AFCO ritiene che non siano necessarie né una modifica né un'interpretazione formale dell'articolo 90, in quanto le conclusioni al riguardo risultano grossomodo dalle considerazioni relative al momento della firma. In entrambi i casi, come menzionato in precedenza, l'articolo 90, paragrafo 4, quale modificato dall'emendamento 1, dà al Parlamento la possibilità, per tutta la durata della procedura che porta alla conclusione dell'accordo, di esprimere la propria posizione sotto forma di raccomandazioni sulla base di una relazione della commissione competente.

### **Pareri della Corte di giustizia (articolo 90, paragrafo 6 – emendamento 3)**

Dall'esame condotto sull'articolo 90 a seguito delle richieste presentate dalla commissione per il commercio internazionale e dalla commissione per gli affari esteri è emerso che l'articolo 90, paragrafo 6, deve essere corretto. Questa disposizione limita infatti la possibilità del Parlamento di chiedere il parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati agli accordi per i quali è richiesta l'approvazione del Parlamento, escludendo così gli accordi per i quali è richiesto solo un parere. Tale restrizione non è tuttavia prevista dalla disposizione del trattato che stabilisce il diritto di Parlamento, Consiglio, Commissione e Stati membri di chiedere un parere alla Corte di giustizia (articolo 218, paragrafo 11, del TFUE). L'obiettivo della disposizione del trattato, vale a dire evitare che gli accordi internazionali dell'Unione siano in conflitto con il diritto primario dell'UE, non giustifica una siffatta restrizione.

---

<sup>1</sup> Cfr. ad esempio la sentenza del 17 gennaio 2013 nelle cause riunite T-346/11 e T-347/11, Bruno Gollnisch.



**ALLEGATO - LETTERA IN DATA 22 GENNAIO 2014 DI KLAUS-HEINER LEHNE,  
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA, A CARLO CASINI,  
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI**

Oggetto: **Parere sulla modifica dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento**

Signor Presidente,

con lettera del 27 novembre 2013<sup>1</sup>, il presidente della commissione per gli affari costituzionali ha chiesto che la commissione giuridica formulasse un parere sulla modifica dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento. In considerazione dei vincoli di natura temporale, il presente parere viene espresso in forma di lettera.

La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 21 gennaio e ha approvato il seguente parere all'unanimità (22 voti a favore)<sup>2</sup>.

**I. Modifica del testo in vigore dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento**

La possibilità di modificare l'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento è stata inizialmente sollevata nella lettera inviata in data 13 febbraio 2013 dal presidente della commissione per il commercio internazionale al presidente della commissione per gli affari costituzionali<sup>3</sup>. La commissione INTA aveva infatti rilevato una discrepanza tra il testo dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento e quello dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento fa parte delle disposizioni relative alla conclusione di accordi internazionali e recita:

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE recita:

5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in

---

<sup>1</sup> D(2013)59655.

<sup>2</sup> Erano presenti al momento della votazione: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.

<sup>3</sup> D(2013)5817.

vigore.

Tale paragrafo non menziona la partecipazione del Parlamento europeo. Il paragrafo 6, che riguarda la decisione relativa alla conclusione dell'accordo, fa tuttavia riferimento all'approvazione o alla consultazione del Parlamento.

Poiché il regolamento del Parlamento è subordinato alle disposizioni dei trattati<sup>1</sup>, la commissione giuridica propone la seguente riformulazione dell'elemento centrale dell'articolo 90, paragrafo 5, al fine di allinearlo ai trattati:

5. Allorché i negoziati sono conclusi, il progetto *di decisione relativa alla conclusione dell'accordo* è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.

## **II. Garantire il controllo del Parlamento sugli accordi internazionali in caso di applicazione provvisoria e accordi misti**

La questione dell'approvazione (o della consultazione) del Parlamento in relazione agli accordi internazionali è tuttavia più complessa. Come rilevato dalla commissione per il commercio internazionale, anche partendo dal presupposto che l'approvazione (o la consultazione) del Parlamento avvenga al momento della conclusione dell'accordo, vale a dire dopo la sua firma, sorgono problemi di legittimità democratica in due casi (che possono verificarsi anche simultaneamente):

1. l'accordo internazionale è firmato e applicato a titolo provvisorio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, ma il Parlamento non viene consultato o non viene chiesta la sua approvazione entro un termine ragionevole;

2. l'accordo internazionale è un accordo misto, ossia deve essere firmato sia dall'Unione che dagli Stati membri in quanto riguarda settori tanto di competenza esterna esclusiva dell'Unione quanto di competenza degli Stati membri, e il Parlamento non viene consultato o non viene chiesta la sua approvazione fino a quando la maggioranza degli Stati membri o la loro totalità non ha concluso le procedure interne di ratifica.

Nel primo caso il problema di legittimità democratica è rappresentato dal fatto che l'accordo internazionale viene applicato a titolo provvisorio per un periodo prolungato, senza che il Parlamento abbia dato la sua approvazione. Nel secondo caso il problema è posto dalla minore importanza che assume la posizione del Parlamento, in quanto le istituzioni nazionali si esprimono per prime. Ciò rappresenta un problema particolare, poiché in genere gli accordi misti riguardano soprattutto questioni che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, e solo in misura limitata questioni riguardo alle quali gli Stati membri esercitano una competenza residua.

### **a) Applicazione provvisoria**

---

<sup>1</sup> Corte di giustizia, sentenza del 21 ottobre 2008, *Alfonso Luigi Marra/Eduardo De Gregorio e Antonio Clemente*, cause riunite C-200/07 e C-201/07, punto 39.

La commissione desidera richiamare l'attenzione, a tale proposito, sull'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969<sup>1</sup>, che recita:

2. Salvo diversa disposizione del trattato o salvo diverso accordo fra gli Stati che hanno partecipato al negoziato, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato cessa se quest'ultimo notifica agli altri Stati fra i quali il trattato è provvisoriamente applicato la sua intenzione di non divenire parte al trattato medesimo.

A norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del TFUE, il Consiglio può decidere di applicare a titolo provvisorio un accordo internazionale prima che il Parlamento abbia dato la sua approvazione. Tuttavia, alla luce dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna, diventa chiaro che l'applicazione provvisoria non può continuare una volta che il Parlamento europeo abbia respinto un accordo internazionale in quanto, ai sensi del diritto internazionale, tale opposizione deve essere considerata una prova dell'intenzione dell'Unione europea di non diventare parte dell'accordo<sup>2</sup>.

Al fine di tutelare il ruolo del Parlamento in tale procedimento, sarebbe pertanto auspicabile includere all'articolo 90 una disposizione volta a garantire che il Parlamento adotti una posizione sugli accordi internazionali applicati a titolo provvisorio che, dopo un certo periodo, non gli sono ancora stati sottoposti per approvazione o consultazione. La durata di tale periodo dovrebbe essere oggetto di discussione, ma la commissione ritiene che un periodo di un anno possa essere adeguato.

A tal fine si potrebbe inserire una nuova disposizione all'articolo 90, da formulare come segue:

***Se, un anno dopo l'adozione da parte del Consiglio della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo internazionale, il Parlamento non è stato invitato a dare la sua approvazione o non è stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, il Parlamento provvede, di propria iniziativa, ad esprimere la propria posizione su detto accordo sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente.***

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di porre fine all'applicazione provvisoria degli accordi che il Parlamento non intende approvare e contribuirebbe a scoraggiare i ritardi nell'associazione del Parlamento.

## **b) Accordi misti**

Al fine di tutelare la posizione del Parlamento anche nel caso degli accordi misti, e tenuto conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, gli accordi misti riguardano questioni che

---

<sup>1</sup> Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 23 maggio 1969, Nazioni Unite, serie Trattati, vol. 1155, pag. 331.

<sup>2</sup> Come avvenuto nel caso dell'ACTA (Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America).

sono innanzitutto di competenza dell'Unione e riguardo alle quali gli Stati membri esercitano solo una competenza residua, si potrebbe inoltre inserire una disposizione simile per disciplinare tali circostanze. Una siffatta disposizione avrebbe il vantaggio di garantire che il Parlamento europeo non sia l'ultimo ad approvare gli accordi internazionali misti.

A tal fine si potrebbe inserire una nuova disposizione all'articolo 90, da formulare come segue:

***Se, un anno dopo l'adozione da parte del Consiglio della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE relativa alla firma di un accordo internazionale di cui sono parte anche gli Stati membri, il Parlamento non è stato invitato a dare la sua approvazione o non è stato consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, il Parlamento provvede, di propria iniziativa, ad esprimere la propria posizione su detto accordo sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente.***

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di incoraggiare il Consiglio a coinvolgere il Parlamento in una fase anteriore dei procedimenti, come sarebbe opportuno per la maggior parte degli accordi misti.

\*\*\*

Spero che il presente parere e, in particolare, le proposte di modifica del regolamento ivi suggerite possano essere utili alla Sua commissione all'atto di considerare una possibile modifica dell'articolo 90, paragrafo 5.

(Formula di saluto e firma)

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

<b>Favorevoli 23</b>	<b>ADLE:</b> Andrew Duff, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki <b>ECR:</b> Ashley Fox, Daniel Hannan <b>GUE/NGL:</b> Helmut Scholz <b>PPE:</b> Zdravka Bušić, Carlo Casini, Marietta Giannakou, Constance Le Grip, Andrej Plenković, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Rainer Wieland <b>S&amp;D:</b> Marino Baldini, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Luis Yáñez-Barnuevo García <b>Verts/ALE:</b> Gerald Häfner, Indrek Tarand
<b>Contrari 1</b>	<b>EFD:</b> Morten Messerschmidt
<b>Astenuti 1</b>	<b>NI:</b> Andrew Henry William Brons

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	18.3.2014
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :           23 - :           1 0 :           1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marino Baldini, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland